

Pubblicato il 19/05/2022

**N. 01153/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 01530/2021 REG.RIC.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2021, proposto da

Infrastrutture Wireless Italiane Spa, Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi, Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Comune di Venegono Inferiore, Provincia di Varese, non costituiti in giudizio;

**per l'annullamento**

- della nota del Responsabile dell'Area Tecnica, Prot. 0005147 del 5 giugno 2021 avente ad oggetto "*Diniego definitivo autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 259/2003 per installazione di impianto di telefonia mobile Vodafone Italia s.p.a.*" sull'istanza in data 19 dicembre 2020, prot. n. 10767 del 21 dicembre 2020;

- se ed in quanto occorra: della comunicazione dell'Ufficio Tecnico comunale in data 23.02.2021 –prot. n. 1548- relativa ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90; della nota dell'Ufficio Tecnico comunale in data 20 settembre 2019 –prot. n. 8194; della nota dell'Ufficio Tecnico comunale in data 20 maggio 2019 di "sospensione" del procedimento sull'istanza in data 11 aprile 2019 prot. n. 3182; del preavviso di diniego (non seguito da alcun diniego definitivo) sull'istanza in data 11 aprile 2019 prot. n. 3182; del "*diniego definitivo all'istanza presentata in data 11/04/2019 –prot. n. 3182- dalla Società Vodafone Italia s.p.a.*", richiamato in relazione all'istanza prot. 10767/2021, non conosciuto da Vodafone Italia Spa e da INWIT Spa; della deliberazione C.C. n. 14 del 2014 di approvazione del Piano di Governo del Territorio e successive varianti; della disciplina di cui agli articoli da 18 a 21 della Disciplina Generale del Piano dei Servizi, se e nella misura in cui effettivamente ostativa e/o laddove si ritenga che il dirigente non fosse tenuto a disapplicarla;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti (non conosciuti), con espressa riserva di motivi aggiunti, nonché

**per l'accertamento**

dell'intervenuta formazione del silenzio assenso, con conseguente accoglimento implicito della domanda e rilascio dell'autorizzazione richiesta con l'istanza in data 21 dicembre 2020, prot. n. 10767, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, D.Lgs. 259/2003;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Vodafone Italia Spa e Inwit Spa – società operanti nel settore delle telecomunicazioni – presentavano congiuntamente, in data 19 dicembre 2020 prot. n. 10767 del 21 dicembre 2020, un'istanza per la realizzazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni (cd. Stazione Radio Base) in un'area sita in via F.lli Kennedy n. 94.

L'istanza seguiva a una precedente domanda, presentata dalla sola Vodafone Spa in relazione alla medesima opera e progetto, il cui procedimento era stato dapprima sospeso e nell'ambito del quale erano stati già acquisiti il parere favorevole dell'ARPA (in data 9 maggio 2019 n. prot. gen. n. 60579), l'autorizzazione paesaggistica della Provincia di Varese (in data 19 dicembre 2019, atto n. 2543, con cui si accertava la compatibilità dell'impianto con il vincolo dell'area boscata esistente) e il nulla osta dell'Aeronautica militare in data 11 ottobre 2019.

I predetti pareri e assensi venivano allegati anche alla nuova istanza congiunta.

2. In data 23 febbraio 2021, il Comune di Venegono Inferiore inviava un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 con la seguente motivazione: "*l'istanza, il progetto e la documentazione presentati risultano in contrasto con l'art. 21 della Disciplina Generale del Piano dei Servizi vigente che vieta l'installazione di impianti per radiotrasmissione in corrispondenza di aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004*". Nelle premesse dell'atto predetto, peraltro, veniva richiamato un atto di "diniego definitivo" sulla precedente istanza presentata in data 11/04/2019 dalla sola Vodafone Spa, dichiaratamente non comunicato alla società.

3. A seguito delle osservazioni delle società istanti, il Comune adottava poi, in data 5 giugno 2021, il provvedimento finale, con cui comunicava "*il diniego definitivo dell'Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 259/2003 per l'installazione di*

*un impianto di telefonia mobile in area di proprietà privata soggetta a vincolo bosco e a vincolo aeroportuale in via F.lli Kennedy n. 94, catastalmente identificata al foglio 6, mappale 498 per la seguente motivazione, già citata nella precedente comunicazione del 23/02/2021 – prot. n. 1548 – ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990, che resta confermata: l’istanza e la documentazione presentata sul portale impresa in un giorno in data 19/12/2020 e protocollata in data 21/12/2020 al n. 10767 risultano in contrasto con l’art. 21 della Disciplina Generale del Piano dei Servizi vigente in quanto l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. g) del D. Lgs. 42/2004”.*

4. Assumendo l’illegittimità del provvedimento di diniego e della presupposta disciplina del Piano dei Servizi, le società Vodafone Italia Spa e Infrastrutture Wireless Italiane Spa hanno proposto il ricorso in epigrafe, notificato in data 3 settembre 2021 e depositato il successivo 10 settembre, chiedendo l’annullamento del diniego, nonché, per l’ipotesi in cui impediscano l’installazione dell’opera nell’area individuata, delle presupposte norme (articoli 18-21) di disciplina generale del Piano dei Servizi (Pds) del Piano di governo del territorio (Pgt), approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 2014.

5. Il Comune di Venegono Inferiore e la Provincia di Varese, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio.

6. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 24 settembre 2021, con ordinanza n. 1023 del 24 settembre 2021, il T.A.R. ha fissato l’udienza pubblica di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

7. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato memoria *ex art. 73 c.p.a.*, insistendo nelle proprie domande.

Infine, all’udienza pubblica del 3 maggio 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

1. Il ricorso, articolato in sei motivi, è fondato quanto alla domanda di annullamento, nei limiti appresso precisati.

2. Con il primo motivo, rubricato “*violazione e falsa applicazione degli artt. 87, d.lgs. 259/2003, 2, 10 bis, 7 ss. e 21 nonies, l. 241/90 - eccesso di potere per travisamento dei presupposti, perplessità e sviamento - violazione del principio di legalità - Carenza assoluta di potere - Inosservanza dei principi generali in materia di autotutela*”, si deduce che il diniego del 5 giugno 2021 sarebbe illegittimo (ed anzi addirittura inesistente e/o comunque inefficace), in quanto successivo al decorso del termine cui la legge riconnette l’accoglimento dell’istanza per silenzio assenso, avendo superato i novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda *ex art. 87 comma 9, d.lgs. n. 259/2003*.

2.1. Il motivo è infondato.

Non può predicarsi, nel caso di specie, l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza poiché trattasi – secondo la descrizione fattuale fornita da parte ricorrente a cui ci si deve attenere in considerazione del fatto che gli elaborati progettuali allegati alla prima originaria istanza della sola Vodafone e alla seconda istanza congiunta non sono depositati agli atti e dunque non vi è modo di verificare l’identità dell’oggetto del procedimento autorizzatorio – della reiterazione della medesima istanza su cui l’amministrazione comunale si era già espressa con provvedimento negativo. In presenza di una precedente determinazione negativa, quindi, la mera reiterazione dell’istanza non può valere a superare il precedente dissenso espresso. Che si tratti del medesimo progetto, poi, è circostanza confermata dalle ricorrenti medesime, che hanno infatti allegato alla seconda istanza congiunta i pareri e nulla osta già acquisiti durante il primo procedimento a istanza di Vodafone Spa.

2.2. Le ragioni predette conducono anche al rigetto della domanda di accertamento dell’intervenuta maturazione del silenzio-assenso.

3. La reiterazione dell’istanza si pone quindi come una sorta di sollecito all’esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione comunale, la quale si è pronunciata espressamente con il provvedimento di diniego definitivo, che ha sostituito il precedente diniego asseritamente non comunicato a Vodafone. A ciò consegue la tempestività della domanda di annullamento formulata avverso il secondo diniego e, pertanto, la scrutinabilità delle residue censure di ricorso, attinenti al merito della domanda caducatoria.

3. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione, poiché il diniego sarebbe motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’area di installazione ricada in zona vincolata paesaggisticamente per la presenza di area boschiva, senza avere riguardo al fatto che l’autorità preposta alla tutela del vincolo (vale a dire la Provincia) si era già pronunciata favorevolmente riguardo al medesimo progetto.

Con le residue censure, le società ricorrenti lamentano che le disposizioni di Piano, laddove interpretate nel senso che in zona paesaggisticamente vincolata non sia possibile l’installazione dell’opera, sarebbero illegittime e avrebbero dovuto essere disapplicate dall’autorità amministrativa o dovrebbero essere annullate dal giudice. In particolare, con i motivi quinto e sesto (erroneamente rubricato di nuovo come “5”), le ricorrenti deducono profili di illegittimità delle disposizioni di piano, poiché introdurrebbero un vincolo di inedificabilità assoluta nelle aree paesaggisticamente vincolate (art. 21) e poiché individuerrebbero come area di localizzazione degli impianti un’unica area di proprietà comunale, all’estremità opposta del territorio comunale rispetto a quella oggetto della domanda (tavola “PdS6.0 Localizzazioni del piano dei servizi. Aree di cui alla DGR 7/7351 dell’11/12/2001” individuata ai sensi dell’art. 20 delle norme del Piano dei servizi).

I motivi predetti, che devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati e devono essere accolti.

3.1. Come fondatamente dedotto dalle ricorrenti, pur in presenza di un parere paesaggistico favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela dell’area boschiva, l’amministrazione comunale si è limitata ad emettere un

provvedimento di diniego sulla sola base dell'esistenza del vincolo, senza indicare e/o esplicitare alcuna ulteriore motivazione concreta al riguardo. Il diniego è quindi illegittimo nella parte in cui ha assunto – quale unico criterio di limitazione all'installazione dell'impianto – la presenza di un vincolo paesaggistico boschivo, senza operare alcuna valutazione concreta sulla compatibilità dell'opera con il territorio e sulla possibilità di raggiungere diversamente la copertura di rete.

3.2. Avuto poi riguardo al fatto che concretamente il Comune ha individuato un'unica ristrettissima area del territorio destinata alla localizzazione degli impianti (cfr. tavola depositata *sub* doc. 11 di parte ricorrente) e che la tavola in questione deve essere letta unitamente alla previsione di divieto di installazione in area vincolata paesaggisticamente (art. 21, comma 1), le disposizioni finiscono per risolversi in un generalizzato divieto di installazione, che si pone in contrasto con l'orientamento di consolidata giurisprudenza, secondo la quale alle Regioni ed ai Comuni "è *consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare (...) un'area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio" (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374; *id.*, 13 marzo 2018, n. 1592; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 maggio 2021, n. 1193; *id.*, 10 maggio 2021, n. 1157, *id.*, 19 febbraio 2021, n. 471).*

Ciò è in linea con quanto la giurisprudenza costituzionale ha sostenuto proprio nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3, comma 12, lett. a), della legge regionale della Lombardia n. 4 del 2002, poiché «*tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Né la disposizione regionale può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (cfr. C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003)» (Corte costituzionale, sentenza 7 novembre 2003, n. 331).*

3.3. Anche la modifica dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001, recata dall'art. 38, comma 6, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, ha confermato che i Comuni possono adottare un regolamento (cfr. Consiglio di Stato, II, 24 giugno 2020, n. 4046) "*con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche di qualsiasi tipologia e in ogni caso di incidere, anche in via indiretta mediante provvedimenti contingibili urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*; pertanto non è ammessa l'individuazione di un'area singola o di porzioni ristrette del territorio ove collocare gli impianti in base al perseguimento di interessi di tipo urbanistico esclusivamente locali, costituendo ciò un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all'amministrazione comunale di identificare le zone dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 maggio 2021, n. 1193).

D'altronde, la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di "pubblica utilità" e "*sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria*" (artt. 86, comma 3, e 90,

comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare (Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 maggio 2021, n. 1157; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41).

3.4. Nel caso di specie, come già osservato, il diniego del Comune è inammissibilmente volto a introdurre un divieto generalizzato di installazione delle antenne in tutta la zona assoggettata a vincolo boschivo, in ragione della sola esistenza del vincolo, senza che venga effettuata alcuna valutazione concreta sulla compatibilità dell'opera col territorio, né senza alcuna considerazione delle esigenze di realizzazione di un servizio capillare sul territorio e dell'eventuale esistenza di strutture analoghe a quella oggetto di richiesta nella zona in questione.

3.5. In sé, l'esistenza di un vincolo paesaggistico non preclude per ciò solo l'installazione di un impianto, bensì impone una valutazione più rigorosa (che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica) degli aspetti di compatibilità paesaggistica; sotto tale profilo le censure in esame sono dunque fondate; la normativa statale - di carattere speciale (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 29 settembre 2020, n. 47) - relativa all'installazione degli impianti di telefonia, dispone, nella parte riguardante la valutazione degli aspetti legati alla tutela ambientale, che le uniche restrizioni ammesse in tale ambito riguardano (i) il rispetto della disciplina posta a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, ossia l'esistenza di vincoli che impongano una valutazione approfondita dei profili di tutela ambientale, culturale o paesaggistica, oppure (ii) la necessità di garantire la tutela delle servitù militari (art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003). Risulta evidente che la normativa speciale di matrice statale tende a salvaguardare i "beni ambientali", ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944), e, da un lato, non consente di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti (come ad esempio quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, attraverso valutazioni apodittiche e prive di oggettiva giustificazione, destinate soltanto ad impedire, in maniera indebita, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni; cfr. Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193), mentre dall'altro, impone una valutazione rigorosa ma effettiva proprio in presenza di vincoli paesaggistici.

3.6. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non soddisfa l'onere di una puntuale giustificazione dell'incompatibilità dell'opera con il contesto paesaggistico e nemmeno svolge valutazioni circa la non condivisibilità del parere favorevole espresso dalla Provincia.

Parallelamente, l'art. 21 delle norme del Piano dei servizi, letto unitamente alla tavola "PdS6.0 Localizzazioni del piano dei servizi. Aree di cui alla DGR 7/7351 dell'11/12/2001" individuata ai sensi dell'art. 20 delle norme del Piano dei servizi, introduce un limite pressoché generalizzato alla possibilità di installazione, vincibile solo con la "dimostrazione di assoluta inidoneità all'espletamento del servizio di qualunque altra localizzazione alternativa". Così formulata, la disciplina si risolve, da un lato, nell'individuazione di un'unica ristrettissima area del territorio comunale ove è consentita l'installazione e, dall'altro, nell'introduzione di un divieto localizzativo assoluto. Il Comune finisce così per far ricadere sul privato un onere probatorio di difficile soddisfacimento e dall'altra per spogliarsi della possibilità di valutare - discrezionalmente e rigorosamente - la compatibilità dei progetti con il contesto ambientale. L'onere probatorio imposto ai privati, in assenza della possibilità di una valutazione collaborativa e in contraddittorio con l'amministrazione, è illegittimo poiché impedisce, in maniera indebita, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.

3.7. Da quanto sopra discende anche l'illegittimità dell'art. 21, comma 1 (*Aree soggette a vincolo*), delle disposizioni del Piano dei servizi.

Sul punto, si precisa che l'impugnazione della norma di piano è ammissibile, poiché trattasi di prescrizione di dettaglio contenuta in norma di natura regolamentare destinata a regolare la futura attività edilizia, suscettibile di ripetuta applicazione. La norma - per le ricorrenti - ha esplicato effetto lesivo solo nel momento in cui è stato adottato l'atto applicativo di diniego. Non vi era dunque un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 16 febbraio 2021, n. 923).

4. Alla luce di quanto sopra, la domanda di annullamento deve essere accolta, limitatamente al provvedimento di diniego definitivo del Responsabile dell'Area Tecnica, Prot. 0005147 del 5 giugno 2021 e all'art. 21, comma 1, della Disciplina Generale del Piano dei Servizi approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 2014 di approvazione del Piano di Governo del Territorio.

Ne consegue, quale effetto conformativo della sentenza, l'obbligo del Comune di riprovedere sull'istanza in conformità ai criteri dettati in accoglimento dei motivi dedotti.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Comune di Venegono Inferiore, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego definitivo del Responsabile dell'Area Tecnica, Prot. 0005147 del 5 giugno 2021 e l'art. 21, comma 1, della Disciplina Generale del Piano dei Servizi approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 2014.

Condanna il Comune di Venegono Inferiore alla refusione, in favore delle società ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre Iva e Cpa, nonché al rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:  
Ugo Di Benedetto, Presidente  
Giovanni Zucchini, Consigliere  
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Laura Patelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Ugo Di Benedetto**

IL SEGRETARIO